



Associazione *Badanti "Nadiya"*

Асоціація "Надія"

Piazza San Nicolò 1/d - 44100 FERRARA –
Tel e Fax 0532 768368 Email Nadiya2004@libero.it
www.assbadantinadiya.com
C.f. 93063880384

DICHIARAZIONE REDDITI DELLE BADANTI – PAGAMENTO IRPEF

Tra i compiti primari che si prefigge la ns. associazione c'è quella di una reale integrazione dell'immigrata nel contesto sociale italiano, quindi non solo mediante corsi formativi ed informativi (vedere sul ns. sito www.assbadantinadiya.com) ma anche con l'insegnamento civico del ns. ordinamento legislativo, contributivo e sanitario, e soprattutto per sostenere quest'ultimo, è fondamentale il loro contributo economico. Cerchiamo quindi di insegnare e, quando possibile, di facilitare questo loro contributo alla spesa pubblica. In questi giorni di dichiarazione redditi e pagamento IRPEF è emerso che molte badanti e colf (compreso i loro datori di lavoro) non hanno l'informazione corretta della necessità di redigere il modello UNICO, una necessità dovuta al fatto che alle stesse il datore di lavoro non pratica ritenute alla fonte; le poche che hanno inoltre redatto la dichiarazione dei redditi sono venute in associazione preoccupate dalla cifra da pagare, affermando che non hanno la possibilità di saldare il conto allo Stato.

Per dare l'idea di questo mondo, spesso poco conosciuto, segnaliamo che normalmente, al percepimento dello stipendio (circa 800 € mensili) almeno 5-600 € se ne vanno immediatamente come rimessa nei loro paesi d'origine, a fronte di situazioni famigliari e debitorie spesso pesanti (specialmente per mutui casa) e pertanto manca nella donna straniera l'idea di un conto bancario o di una scorta finanziaria per far fronte ad emergenze di questo tipo, una mentalità che spesso da italiani criticiamo, ma quasi sempre tutelati da una struttura famigliare e parentale che ci può aiutare nei momenti difficili.

Ma la cosa più preoccupante è che sia la badante che il suo datore di lavoro movimentano un importo mensile convinti entrambi di parlare di un netto dovuto, mentre ambedue si dimenticano che si tratta di un importo lordo a cui deve essere poi sottratto l'IRPEF.

Nelle ultime ns. assemblee in merito è emerso che molte delle ns. associate ritenevano di aver già esaurito ai doveri sociali solamente col pagamento del contributo INPS, cosa che sono costrette regolarmente ad eseguire in quanto è necessario presentare tali ricevute per il rinnovo del permesso.

Per tornare ad un esempio pratico anche se approssimativo, una badante a 25 ore settimanali raggiunge un CUD di circa 9.000 € annuali e dovrebbe pagare più di 500 € a luglio e altri 4-500 € entro novembre, importo che raddoppia per un CUD sugli 11.000 € e quasi triplica per un CUD di 14.000 €.

Conoscendo la loro situazione economica ed i loro meccanismi, che nessuna di loro, si può permettere di lavorare un mese o più per pagare solamente le tasse ed è altrettanto ovvio, come stiamo ribattendo a tutte loro, che le tasse vanno pagate, anche se molti sono i rischi di una evasione fiscale totale.

Analizzando il problema, che non è di facile soluzione proprio per la tipologia della lavoratrice, la ns. associazione intende proporre:

- una deroga per dilazione su dodici mesi degli importi da versare risultanti dall'UNICO redatto nel 2008 (o di anni precedenti non redatti)
- la creazione di un credito bancario sulla fiducia che permetta una dilazione di pagamento più lunga
- la creazione di "vaucher" per pagamento stipendi colf e badanti, di tagli diversi, e da incassare presso posta o banche, ma decurtati all'incasso del 10%, quale acconto IRPEF dell'anno di riferimento

Quest'ultimo punto risolverebbe anche il problema dell'evasione fiscale dei piccoli lavoretti (3-4 ore di pulizia settimanale) che sfuggono completamente dal punto di vista fiscale e contributivo in quanto lavoro eseguito quasi sempre in nero.

E sottolineiamo come l'alternativa proposta da alcune di loro di lavorare solo 6 mesi all'anno per rimanere nella fascia di esenzione, creerebbe non pochi problemi all'anziano assistito che spesso, affetto da demenza senile, ha proprio la necessità di mantenere una stabilità generale, ed il cambio costante della badante genererebbe uno squilibrio psicologico di enorme rilevanza sulla salute dello stesso assistito.

Ma diamo in calce indicazioni anche su chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi:



Associazione Badanti "Nadiya"

Асоціація "Надія"

*Piazza San Nicolò 1/d - 44100 FERRARA –
Tel e Fax 0532 768368 Email Nadiya2004@libero.it
www.assbadantinadiya.com
C.f. 93063880384*

CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:

- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;
- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;
- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da



Associazione Badanti "Nadiya"

Асоцiацiя''Надiя''

*Piazza San Nicolò 1/d - 44100 FERRARA –
Tel e Fax 0532 768368 Email Nadiya2004@libero.it*

www.assbadantinadiya.com

C.f. 93063880384

attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili);

- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

ATTENZIONE L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute, non supera euro 10,33.